



CITTA di ROSSANO

(Provincia di Cosenza)

www.comune.rossano.cs.it

COPIA

**Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale**

N. 40

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DAL TITOLO:
"TESTO UNICO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI" - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 7, DEL 10-03-2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12, DEL 29-04-2015**

L'anno DUEMILASEDICI, addì TRENTUNO del mese di MAGGIO,
in Rossano, nella Casa Comunale, alle ore 11,00, il Dott. Aldo Lombardo,
Commissario Straordinario per la Provvisoria Gestione del Comune di Rossano
(CS) giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 07.01.2016, assistito dal
Segretario Generale Dott. Nicola Middonna ha adottato la seguente deliberazione
assunti i poteri del Consiglio Comunale.

- Visto il comma 3, dell'art. 1, del regolamento comunale del commercio e dei servizi denominato –Testo Unico – approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7, del 10 marzo 2014, 1 in esecuzione del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27; dal titolo “adeguamento della regolamentazione comunale alle nuove disposizioni legislative statali e regionali emanate in materia di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione dei procedimenti amministrativi”

- Considerato che dal 1 settembre 2014, lo sportello unico per le attività produttive del comune di Rossano, ha iniziato ad operare esclusivamente in modalità informatico ricevendo ed inviando ogni tipo di pratica inserite nel portale regionale www.calabriasuap.it, dando così piena attuazione alle disposizioni previste dal d.P.r. n. 160/2010 e dalla regione Calabria, che, al fine di sostenere l'operatività dei SUAP calabresi con la linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria Fers 2007-2013 ha realizzato il portale regionale www.calabriasuap.it, a norma del Dpr n. 160/2010.

- Ritenuto necessario continuare l'opera di adeguamento al vigente regolamento comunale del commercio e dei servizi denominato –Testo Unico – approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7, del 10 marzo 2014, e successive modifiche ed integrazioni, **con le recenti** disposizioni legislative emanate dal Governo centrale e regionale in materia di attività produttive, in particolare la legge n. 124/2015;

- Ritenuto altresì necessario potenziare le aree pubbliche da destinare alla vendita, laddove la domanda presenta picchi crescenti e siano soddisfatti le condizioni di sicurezza richieste dalle norme di settore;

- Allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato, imponendo la rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono, ovvero, limitano, la libera circolazione di merci e dei servizi, nonché l'accesso di nuovi operatori economici all'interno dell'Unione Europea;

- Visto il parere favorevole del servizio della Polizia Municipale;

- Dato atto dell'invio della presente alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lg n. 267/2000, dal responsabile del servizio attività economiche produttive – SUAP;

- Vista la normativa riportata nelle premesse della deliberazione n. 7, del 10/03/2014, che qui si intende integralmente richiamati;

- Visto l'art. 6, della legge 07-08-2015, n. 124, modifica ai commi 3 e 4 dell'art. 19, della legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

- Vista la legge regionale 22-06-2015, n. 14, “riordino delle funzioni a seguito della legge 07-04-2014, n. 56;

- In attuazione delle linee programmatiche e di mandato, in materia di commercio e attività produttive approvate da questo Comune con deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 14/11/2011;

DELIBERA

-DI APPROVARE, COSÌ COME APPROVA, LE MODIFICHE e le integrazioni al Testo Unico del commercio e dei servizi, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7, del 10-marzo 2014, e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 29.04.2015, dal titolo: “ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI EMANATE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI “TESTO UNICO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI”, unitamente agli elaborati tecnici allegati.

All'art. 5, << Norme sullo Sportello Unico per le Attività Produttive >> il comma 2 è sostituito dal seguente:

comma 2 << Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dello SUAP, nonché i relativi elaborati e asseverazioni dei tecnici abilitati (art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000), o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (art. 38, comma 4, d.l. 112/2008), e tutti gli allegati, regolarmente firmati con data non superiore a tre mesi, ivi comprese quelle di cui al regolamento CEE n. 852/2004, e seguenti, finalizzate alla registrazione delle imprese che operano nel settore alimentare, alla prevenzione incendi (d.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151- regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), all'edilizia produttiva (permesso di costruire - SCIA – CILA – CIL) di cui al d.P.R. 06.06. 2001, n. 380 e s.m., nonché al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), prevista dal d.P.R. 13.03.2013, n. 59, sono presentate allo SUAP del comune, unitamente alla modulistica disponibili sul portale regionale ovvero sul sito web del SUAP comunale, utilizzando unicamente il portale CalabriaSUAP istituito della regione Calabria,

All'art. 6, allegato B), punto 4, dopo la frase <<nel caso di S.C.I.A importo 150,00 >> è aggiunta << Nel caso di C.I.L.A. importo Euro 100,00 >>.

All'art. 7, al comma 3, è aggiunto <sono fatte salve le norme di cui all'art. 6, della legge n. 124 del 07.08.2015 >>.

All'art. 8, << modulistica >>, dopo il comma 3, è aggiunto: comma 3-bis << In allegato alla SCIA o istanza, oltre alla modulistica prevista dal presente T.U., è sempre trasmesso allo SUAP, il modello DUAP regionale, nonché, nel caso di SCIA settore alimentare ai fini della registrazione sanitaria (art. 6 reg CE n. 852/2004), relazione tecnica descrittiva dei locali e degli arredi oggetti dell'intervento, firmata dal tecnico e dal committente.

All'art. 11 << esercizi di vicinato >>, dopo il comma 5, è aggiunto: comma 6 << 6 . in deroga a quanto previsto dall'art. 9, della legge regionale n. 17/99, le aree di parcheggio a servizio delle attività commerciali di vicinato, ubicate nelle costruzioni esistenti alla data del 27-09-2001, nelle zone previste dall'art. 4, del presente regolamento, sono quelli destinati ad uso pubblico presenti sul territorio>>.

All'art. 13 << (Norme in materia di apertura di medie e grandi strutture di vendita) >> comma 3, dopo la lettera b) è aggiunto: << per nuove zone si intendono: piani attuativi approvati dalla vigenza del PRG>>; **dopo la lettera e)** è aggiunta la **lettera f)** << che sia prevista in eventuali accordi di programma dell'amministrazione comunale, alla data di approvazione delle presenti modifiche >>.

All'art. 13 << (Norme in materia di apertura di medie e grandi strutture di vendita) >> il comma 4 è abrogato.

All'art. 14 (Commercio al dettaglio e all'ingrosso congiunto); il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<**comma 4** La vendita all'ingrosso è soggetta alla SCIA da inviare allo SUAP previa attestazione dei soli requisiti morali da parte del richiedente ovvero rappresentante legale, e, nel caso di prodotti appartenenti al settore alimentare, anche di quelli professionali, ad esclusione per la vendita di prodotti ortofrutticoli>>.

All'art. 14 (Commercio al dettaglio e all'ingrosso congiunto); al comma 5, dopo la frase << dovrà essere presentata allo SUAP >> è aggiunta la parola << anche >>.

All'art. 27 (Norme in materia di esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza), comma 1, dopo la frase << in un'area non direttamente visibili dall'esterno.>> è aggiunta: << Il servizio delle pubbliche affissioni, su richiesta e/o segnalazione di illecito da parte degli organi di polizia, procederà all'immediata defissione/rimozione di " scritte e/o figurative " poste su area pubblica.

All'art. 28, (Aree ad utilizzo per la vendita con posteggi nei mercati -fiere e posteggi fuori mercato),

al comma 1, la lettera c) è così sostituita:

C- POSTEGGI FUORI MERCATO GIORNALIERI E STAGIONALI

C1) Via Carlo Blasco – Rossano scalo- a merceologia mista, vendita giornaliera;

C2) Contrada Seggio, n. 5 posteggi, ciascuno di mq. 40 a merceologia mista, vendita a carattere stagionale (periodo estivo);

C3) Contrada Momena, n. 2 posteggi, ciascuno di metri 5 x 3 a merceologia mista, vendita a carattere stagionale (periodo estivo);

C4) Contrada Fossa Zolfara, -n. 5 posteggi, ciascuno di metri 8 x 5 a merceologia mista, vendita a carattere stagionale (periodo estivo);

C5) Zona anfiteatro (località S. Angelo – mare), spazio pubblico comunale destinato alla sola esposizione e vendita di prodotti non alimentari a scopo promozionale da parte di commercianti, associazioni e/o enti culturali, in occasione di eventi e/o manifestazioni varie, organizzate da privati o dal Comune. La sistemazione degli espositori negli spazi, è demandata agli organi della P.M., secondo proprie opportune valutazioni tecniche, (traffico, viabilità , ordine pubblico e rispetto delle norme in materia commerciale, altro).

C6) Viale S. Angelo – di fronte lido Murano n. 3 posteggi ciascuno di metri 6 x 3 per la vendita e/o l'esposizione di prodotti di artigianato, quadri, bigiotteria, giocattoli, prodotti dolciari;

C7) Viale Mediterraneo (località S. Angelo) n 3 .posteggi di cui n. 2 di metri 3 x 2 e n. 1 di metri 4 x 2 per la vendita e/o l'esposizione di prodotti di artigianato, quadri, bigiotteria, giocattoli;

C8) via Egeo (località Mare) n. 2 posteggi, di cui 1 di metri 5 x 2.50 e n. 1 di metri 6 x 4 Prodotti ortofrutticoli di stagione;

C9) C.da Galderade- zona mare n 2 posteggi di cui 1 metri 3 x 5 e n. 1 di metri 5 x 8 prodotti ortofrutticoli di stagione;

C10) Viale S. Angelo n. 1 posteggio di metri 7 x 5, prodotti ortofrutticoli.

-All'art. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 2 << comma 2 Fermo restante quanto previsto dall'art. 22, del regolamento per l'utilizzo dei beni immobili, degli spazi di proprietà comunali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10, del 26-02-2016 e dalle delibere della Giunta Comunale n. 356, del 20.12.2012; e n. 146, del 29.05.2014 i Canoni di concessione in uso di locali box Comunali sono così stabiliti:

a) Per i locali Box, ubicati nelle località Donnanna e Crosetto , dimensioni mq. 24 (4 x 6), canone annuo di euro 1.000.

b) Per i locali Box comunali prefabbricati ubicati in località lungomare S. Angelo, area attrezzata (già esistenti), o da realizzare situati in Località adiacenti o prospicienti Lungomare o consimili del Comune di Rossano (CS):

- Sino a 50 metri quadrati di superficie interna Euro 3.000 (tremila) annue;
- da oltre 50 a 100 metri quadrati di superficie interna Euro 4.500 (quattromilacinquecento) annue;
- da oltre 100 a 150 metri quadrati di superficie interna Euro 6.000 (seimila) annue;
- da oltre 150 a 200 metri quadrati di superficie interna Euro 7.500 (settemilacinquecento) annue;
- da oltre 200 a 250 metri quadrati di superficie interna Euro 9.000 (novemila) annue.

Per le superfici esterne, ai suddetti Locali, si applica la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), o altra Misura d'entrata propria comunale dovuta per come determinata e vigente pro-tempore in base alla normativa in materia>>

**L'art. 32 (Criteri per l'assegnazione di posteggi su area pubblica- autorizzazione del tipo A)
È sostituito dal seguente:**

<< art. 32 (-Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi per la vendita su aree pubbliche e rilascio autorizzazione commerciale del tipo A), recepimento delle norme di cui all'accordo raggiunto in conferenza unificata del 16-07-2015>>

1 Nel rispetto dei principi fissati nel documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 24-03-2016, recante i criteri di applicazione alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 05-07-2012 (G.U. 04/04/2013 n. 79) prevista dal d.lgs n. 59/2010, che ha recepito la direttiva servizi n. 123/2006/CE, e delle norme di cui al presente articolo, e, fermo restante quanto previsto dal successivo art. 44, del presente regolamento, il rilascio dell'autorizzazione commerciale del tipo A, e del posteggio, sono rilasciate dal dirigente o responsabile dello SUAP, del Comune, a seguito di bando pubblico di gara, la cui durata e validità può essere prorogata alla scadenza dei termini stabiliti, una o più volte, fino all'esaurimento delle aree messe a bando, tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

A- MERCATI QUINDICINALI (Località Crosetto (zona Enel), Piazzale G. Rizzo, Rossano centro)

A1) CRITERI CORRELATI ALLA QUALITA' DELL'OFFERTA

- Nel caso di generi Alimentari : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione locale garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta attraverso l'organizzazione di degustazioni, per la promozione di tali prodotti. **Punti 10.**

- Nel caso di generi non alimentari : Maggiore professionalità acquisita, dal soggetto concorrente, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche se svolto non continuativo. La dimostrazione dell'anzianità acquisita si basa sull'iscrizione come "impresa attiva" nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere complessivamente valutata, e comprende nel suo complesso, sia quella propria del soggetto, maturata fino al momento in cui partecipa alla selezione sia quella acquisita per subentro nella titolarità del posteggio, oggetto di selezione, **Punti 10.**

A2) CRITERI CORRELATI ALLA REGOLARITA' AI FINI PREVIDENZIALI, CONTRIBUTIVI, FISCALI

da dimostrare mediante l'esibizione di apposita documentazione, sia esso ditta individuale oppure società, in alternativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso questo non sia ritenuto obbligatorio dalla legge regionale o provinciale vigente, **Punti 5.**

A3) CRITERI CORRELATI ALLA TIPOLIGIA DEL SERVIZIO FORNITO – , nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita informatizzata o On.line o altro, **punti 4.**

A4) CRITERI CORRELATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI MANCANTI O DI SCARSA PRESENZA NEL MERCATO **punti 3.**

A5) CRITERI CORRELATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHE RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE

DI COMPATIBILITA' ARCHITETTONICA – nei seguenti casi-

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (esemp. Strutture in legno o altre forme di arredo) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, **Punti 2**

A6) CRITERI CORRELATI ALL'IMPEGNO DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI ASSUMERE ALMENO UNO PIU' PERSONE ADDETTI ALLA VENDITA OVVERO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA, **punti 1.**

A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e a seguire la data e l'ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante il Portale informatico CalabriaSuap.

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

B) MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI (Località Donnanna –Località Crosetto - P.zzale G. Rizzo – P.zza Europa)

B1) CRITERI CORRELATI ALLA QUALITA' DELL'OFFERTA

- Nel caso di generi Alimentari : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione locale garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta attraverso l'organizzazione di degustazioni, per la promozione di tali prodotti. **Punti 10.**

- Nel caso di generi non alimentari: Maggiore professionalità acquisita, dal soggetto concorrente, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche se svolto non continuativo. La dimostrazione dell'anzianità acquisita si basa sull'iscrizione come "impresa attiva" nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere complessivamente valutata, e comprende nel suo complesso, sia quella propria del

soggetto, maturata fino al momento in cui partecipa alla selezione sia quella acquisita per subentro nella titolarità del posteggio, oggetto di selezione, **Punti 10.**

B2) CRITERI CORRELATI ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO – , nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita informatizzata o On.line o altro, **Punti 5.**

B3) CRITERI CORRELATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHE RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DI COMPATIBILITA' ARCHITETTONICA – nei seguenti casi:

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (esemp. Strutture in legno o altre forme di arredo) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, **Punti 3.**

B4) CRITERI CORRELATI ALL'IMPEGNO DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI ASSUMERE ALMENO UNO PIU' PERSONE ADDETTI ALLA VENDITA OVVERO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA, **Punti 2.**

(Piazzale Caduri di Nassyria - loc. S. Angelo mare)

(prodotti di artigianato, quadri, bigiotteria, antiquariato -giocattoli, prodotti dolciari e simili).

B5) Residenza nel Comune di Rossano da almeno 1 anno - **punti 10 .**

B6) Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, Utilizzo automezzo a basso impatto ambientale - **punti 5.**

B7) prodotti mancanti ovvero che abbiano caratteristiche da ravvisare l'originalità ed il valore artistico – (oggetti antichi o da collezione) – **punti 4.**

B8) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, con la qualifica di artigiano, commerciante, associazioni culturali di volontariato e simili, **punti 3.**

B9) Almeno1 persona regolarmente assunta, addetta alla vendita **punti 2**, Per ogni persona in più oltre al primo, sarà assegnato un punto fino al **massimo di 4.**

A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla

durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e a seguire la data e l'ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante il Portale informatico CalabriaSuap.

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

C- POSTEGGI FUORI MERCATO GIORNALIERI E STAGIONALI

C1) Soggetti che hanno svolto regolarmente l'attività in forma itinerante per un periodo di almeno un anno in una delle vie in cui si intende concorrere. **Punti 10.**

Sono esclusi, le vie previste dall'art. 29, del presente regolamento, sulle quali è inibita la vendita itinerante, nonché le aree antistante il cimitero, in quanto a specifica destinazione merceologica. Per queste ultime, valgono i criteri di priorità previsti dalle successive lettere C6 / C 9, del presente articolo.

C2) Vendita di prodotti agricoli diretti al consumatore a Km. 0 ecc), - **punti 5**

C3) Residenza nel Comune di Rossano da almeno 1 anno - **punti 3.**

C4) Utilizzo automezzo a basso impatto ambientale - **punti 2.**

C5) Almeno 1 persona regolarmente assunta, addetta alla vendita **punti 1.** Per ogni persona in più oltre al primo, sarà assegnato un punto fino al massimo **di 3.**

D- LOCALI BOX (Crosetto e Donnanna) – destinati alla vendita alimentare e non;

D1) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività- (comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese - **Punti 8**

D2) Utilizzo di arredi – attrezzature o altro a basso impatto ambientale – **Punti 7**

D3) Minore età anagrafica – (non meno di anni 18). **Punti 6**

D4) Almeno 1 persona regolarmente assunta, addetta alla vendita **punti 1.** Per ogni persona in più oltre al primo, sarà assegnato un punto fino al massimo **di 3.**

D5) Carico Familiare. Per ogni familiare a carico **Punti 1**

D6) Residenza nel comune di Rossano da almeno 1 anno - **Punti 1**

A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità la data e l'ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante il Portale informatico CalabriaSuap.

E) LOCALI BOX (Lungomare S. Angelo, area attrezzata) Destinati a:

CHIOSCO n. 1 – Esercizio pubblico, Bar Yogurteria ; CHIOSCO n. 2 – Esercizio pubblico, frutteria e gelateria artigianale; CHIOSCO n. 3 – Bazar, abbigliamento e articoli da mare; CHIOSCO n. 4 –Edicola, cartoleria, cancelleria, giocattoli, articoli artigianali locali; CHIOSCO n. 5 -Vendita prodotti non alimentari: (Bigiotteria – articoli da regalo-casalinghi e prodotti similari,) e/o prodotti alimentari e di gastronomia - pizzeria a taglio d'asporto- bevande.

CHIOSCO n. 6-Lavorazione, produzione e/o vendita di prodotti artigianali - Quadri- dipinti- stampe anche su capi di abbigliamento- sculture-ritratti, ceramica lavorata, ed altri prodotti lavorati, articoli per il tempo libero (bottega dell'arte).

E1) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività- (comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese) - **Punti 8.**

E2) Utilizzo di arredi – attrezzature o altro a basso impatto ambientale – **Punti 7.**

E3) Minore età anagrafica – (non meno di anni 18) - **Punti 6.**

E4) Ogni 500 mq di area verde assunte in manutenzione fino ad massimo di 1000 mq. **Punti 4.**

E5) Almeno 1 persona regolarmente assunta, addetta alla vendita **punti 1.** Per ogni persona in più oltre al primo, sarà assegnato un punto fino al massimo **di 3.**

E6) Carico Familiare. Per ogni familiare a carico **Punti 1.**

E7) Residenza nel comune di Rossano da almeno 1 anno - **Punti 1.**

-Ad ogni proposta verrà dato inoltre un punteggio fino ad un massimo di **20 punti** per la valutazione del progetto architettonico e del business plan presentato a corredo della domanda.

A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità la data e l'ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante il Portale informatico CalabriaSuap.

F) POSTEGGI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA (funghi- castagne – erbe varie e simili)

F1) – Conoscitore di erbe varie, in possesso di titoli di riconoscimento, attestati professionali e simili, rilasciati da enti – associazioni e simili competenti, che svolgono la loro attività nel campo agricolo. **Punti 10.**

F2)- Prodotti della terra destinati al consumo umano, raccolti, su terreni liberi ovvero dati in concessione, nell'ambito del territorio comunale, la cui idoneità è certificata dal servizio sanitario dell'ASP di Rossano; **Punti 5.**

F3)- Anzianità in base all'età anagrafica; **punti 3.**

A parità di punteggio si terrà conto quale criteri di priorità la data e l'ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante P.E.C.

G- FIERE a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione e correlate a specifiche tradizioni (Fiera di S. Angelo – Fiere o mercatini di Natale- di primavera –del contadino ecc.)

G1) Maggior numero delle presenze pregresse nella medesima fiera, **Punti 10.**

G2) - Nel caso di generi Alimentari : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione locale garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta attraverso l'organizzazione di degustazioni, per la promozione di tali prodotti. **Punti 5.**

- Nel caso di generi non alimentari: anzianità acquisita in base all'iscrizione come "impresa attiva" nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere complessivamente valutata, e comprende nel suo complesso, sia quella propria del soggetto, maturata fino al momento in cui partecipa alla selezione sia quella acquisita per subentro nella titolarità del posteggio, oggetto di selezione, **Punti 5.**

G3) vendita di prodotti alimentari e non, correlati in modo specifico o prevalente al tema della fiera e/o manifestazione, **Punti 3.**

G4) Almeno uno o due persone, oltre al titolare, addetti alla vendita; **Punti 2.**

A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e a seguire la data e l'ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante il Portale informatico CalabriaSuap.

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

2 Ulteriori criteri di priorità, modalità e termini di presentazione della domanda, ed ogni altra disposizione riguardante l'assegnazione delle aree pubbliche di cui al presente articolo, ovvero richieste di eventuali trasferimenti di posteggio nell'ambito delle aree mercatali per miglitoria, possono essere previsti dal Comune nei bandi pubblici di gara.

3 Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nel centro storico o in aree del territorio comunale aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o pressi edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui sopra sarà considerato quale elemento di priorità anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere comunque compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette.

4 La durata della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non può essere inferiore a 9 anni e, qualora siano stati prescritti, o comunque resi necessari dei rilevanti investimenti materiali, la concessione potrà essere estesa fino a 12 anni. La durata della concessione è stabilita dal Comune prima di dare inizio alle procedure di

assegnazione delle aree, in maniera uniforme tenendo conto delle esigenze medie di investimento correlate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

5 Tenuto conto di eventuali tipizzazione dei mercati (antiquariato-orotofrutta-abbigliamento-vendita diretta produttore –consumatore a Km. 0 ecc), in sede di selezione può essere stabilito una durata minore, non inferiore, comunque a sette anni, per le concessioni di posteggi in mercati a carattere turistico, nonché nei posteggi isolati.

6 Nel caso di verifica da parte degli organi di vigilanza del mancato rispetto di uno dei criteri previsti dal presente articolo, determinerà la decadenza automatica della concessione del posteggio e dell'autorizzazione amministrativa in capo al titolare.

7 Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero delle presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita dall'ufficio SUAP del comune, attraverso le verifiche che saranno effettuate nel corso dello svolgimento del mercato o fiera dagli organi di vigilanza del Comando di polizia municipale preposti al controllo.

8 Il numero massimo di posteggi assegnabili ad uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica è di n. 2 posteggi in una stessa area mercatale e nell'ambito dello stesso settore, merceologico, se il numero totale dei posteggi che esiste nell'area mercatale non supera i 100; se invece è superiore a cento, il numero massimo dei posteggi assegnabili viene elevato a tre, sempre in uno stesso mercato o fiera e per lo stesso settore merceologico.

9 Nell'epigrafe di ogni autorizzazione commerciale per la vendita su area pubblica con posteggio assegnato del tipo " A ", sarà indicata l'esatta procedura che ha determinato il rilascio del titolo, con la durata temporale dal.....al.....

precisandovi altresì che, non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo (D.lgs n. 59/2010).

10 Per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'atto di intesa del 5 luglio 2012, *approvato con documento unitario delle regioni e provincie in data 24 marzo 2016*, i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

- a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;**
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;**
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.**

11 Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche scadenti, in previsione di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al precedente comma 10, si terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:

- 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

- 2) l'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione:

Per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.

c) criterio relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

si attribuisce un punteggio pari a 3 punti per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.

12 Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità, secondo il principio di reciprocità.

All'art. 33 il titolo << Autorizzazioni temporanee e stagionali >> è sostituito: << Autorizzazioni temporanee in occasioni di particolari ricorrenze >>.

All'art. 33, (Autorizzazioni temporanee in occasioni di particolari ricorrenze), il comma 4, è sostituito dal seguente:

comma 4 << fermo restante il rispetto prerogative delle concessioni già in essere, è consentita la vendita temporanea di fiori piante, lumini ed altri articoli funerari, sulle aree di accesso antistante il locale cimitero, una settimana prima e una settimana dopo la data della ricorrenza dei defunti, previa richiesta da parte dell'interessato in carta semplice da inviare allo SUAP con posta elettronica certificata e firma digitale, almeno 15 giorni prima del periodo consentito. Non saranno ammessi né presi in considerazione, le richieste inviate allo SUAP fuori dal suddetto periodo, quelle presentati da soggetti che risultano già titolari di autorizzazione commerciale, rilasciate anche da altri comuni, quali: negozianti, a posto fisso, assegnatari di posteggi fissi per la vendita nei mercati o fuori mercato, assegnatari di posteggio nelle aree di accesso antistante il cimitero.

In allegato alla richiesta dovranno essere trasmessi al SUAP:

- a) Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Certificato di iscrizione alla CCIAA
- c) Autorizzazione commerciale tipo B, ovvero nel caso di SCIA, ricevuta rilasciata dal sistema informatico regionale SUAP, da almeno 6 mesi con prevalenza di generi merceologici fiori e piante.

La disponibilità dei posteggi per l'assegnazione temporanea è la seguente:

n. 3 nella vecchia zona di accesso antistante il cimitero.

n. 4 nella nuova zona di accesso antistante il cimitero.

Lo SUAP, predispone e pubblica sul proprio portale web almeno due giorni prima del periodo consentito l'elenco dei soggetti ammessi alla vendita. Gli organi di vigilanza della P.M. sono incaricati alla collocazione presso le aree antistante il cimitero dei soggetti ammessi, tenendo conto che ogni soggetto assegnatario non potrà occupare un area superiore a mq. 32. La pubblicazione dell'elenco, sul portale dello SUAP sostituisce ad ogni effetto di legge la comunicazione dell'esito dell'istanza all'interessato, che potrà tuttavia, chiedere all'Ufficio comunale SUAP, le motivazioni scritte, nel caso di eventuale mancato accoglimento della richiesta.

Punteggi ai fini della formazione della graduatoria:

- a) punti 10 - residenza nel comune di Rossano da almeno un anno;
- b) punti 5 - almeno 1 persona regolarmente assunta, addetta alla vendita. Per ogni persona in più oltre al primo, sarà assegnato un punto fino al massimo di 3;
- c) Punti 3 - anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- d) Punti 2 - esercizio dell'attività svolta prevalentemente sul territorio del comune di Rossano,

A parità di punteggio si terrà conto quale criteri di priorità la data e l'ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante P.E.C. .

All'art. 50, comma 3, lettera a), è aggiunto: << in misura prevista dal comma 6 dell'art. 11, (esercizi di vicinato) e comma 6 lettera b), (medie strutture di vendita) del presente regolamento>>.

All'art. 60 (Norme disciplinari per l'occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico per spazi annessi a locali adibiti ad attività commerciali).

Al comma 1 dopo la frase << attività commerciali >> è aggiunta << e/o pubblici esercizi >>.

All'art. 65, (Esercizio di pubblico spettacolo-trattenimenti con e senza ristorazione: discoteche- sale da ballo ed esercizi simili – procedure amministrative – ipotesi) il comma 1, è sostituito << comma 1 Fermo restante quanto previsto dal successivo art. 67, l'esercizio di attività di intrattenimento musicale e/o danzante, secondo i casi, è soggetta al regime della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA- ovvero della richiesta, da inviare al SUAP, mediante P.E.C..

Quando tale attività, è indetta a scopo di lucro in locali o spazi pubblici o privati, impianti sportivi o simili con capienza inferiore o superiore a 200 persone e/o che si svolgono entro ovvero oltre le ore 24 del giorno di inizio, l'attività è sempre soggetta ad istanza in bollo da presentare al SUAP almeno 15 giorni prima dell'evento. Alla SCIA o alla richiesta sono allegati i seguenti documenti>>:

All'art. 66, comma 1, la frase << * Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB (A) dalle ore 21.00 alle ore 01.30>>. È sostituita : << * Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB (A) dalle ore 21.00 alle ore 2.00 >>.

All'art. 67 (Disco bar-Video Bar- Piano Bar -Karaoke ed altro esercitata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati, in maniera complementare artt. 68, 69 e 71 del Tulpis n. 773/31 e s.m.i.- art. 7, comma 8-bis lett a, del D.L. n. 112 del 2013 convertito in legge n. 112 del 07-10-2013), i comma 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

comma 2 << Per i piccoli intrattenimenti di cui al presente articolo, che **VENGONO DATI ALL'INTERNO** di locali adibiti a pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, non a scopo di lucro occorre inviare al SUAP del Comune, mediante PEC almeno 5 giorni prima, secondo i casi:

-Fino ad un massimo di una partecipazione temporanea di 200 persone, che si svolgono entro le ore 24 del giorno d'inizio:

- a) Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m., (art. 7, comma 8-bis, lett. a) del d.l. 08/08/2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/10/2013 n. 112), utilizzando il modello pubblicato sul portale dello SUAP;
- b) Documento d'identità e codice fiscale;
- d) Procura speciale di incarico, nel caso di invio sella SCIA da parte di soggetto diverso dal richiedente;

-Fino ad un massimo di una partecipazione temporanea di 200 persone, ovvero oltre le 200 persone che si svolgono oltre le ore 24 del giorno d'inizio:

- a) Domanda di licenza in carta semplice da presentare al SUAP mediante P.E.C. almeno 10 giorni prima, utilizzando il modello pubblicato sul portale dello SUAP;
- b) Documento d'identità e codice fiscale;
- e) Procura speciale di incarico, nel caso di invio della domanda da parte di soggetto diverso dal richiedente.

comma 4 << Gli intrattenimenti previsti dal presente articolo, **che vengono dati all'esterno** dei locali, nelle immediate pertinenze in cui si svolge l'attività di somministrazione alimenti e bevande, laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione occupazione di suolo pubblico, ovvero altro titolo di concessione, sono soggetti a licenza, previo invio allo SUAP, mediante P.E.C., almeno 10 giorni prima, della seguente documentazione:

- Fino ad un massimo di una partecipazione temporanea di 200 persone che si svolgono entro le ore 24 del giorno d'inizio:

- a) Segnalazione certificata di inizio attività;
- b) Documento d'identità e codice fiscale;
- c) Autorizzazione concessione suolo pubblico o altro titolo;
- d) Procura speciale di incarico, nel caso di invio sella SCIA da parte di soggetto diverso dal richiedente;

-Nel caso di una partecipazione temporanea inferiore di 200 persone ovvero oltre le 200 persone che si svolgono oltre le ore 24 del giorno d'inizio:

- a) Domanda in carta semplice, utilizzando il modello pubblicato sul portale dello SUAP;
- b) Documento d'identità e codice fiscale;
- c) Autorizzazione concessione suolo pubblico o altro titolo;
- d) Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, resa dal titolare dell'attività, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore. Così come previsto dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi";
- e) Procura speciale di incarico, nel caso di invio della domanda da parte di soggetto diverso dal richiedente.

- In tutti i casi in cui vengono allestiti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè non installate in aree non accessibili al pubblico, in cui vi è prevista la partecipazione di **oltre 200 persone** oltre a quanto sopra occorre trasmettere AL suap:

- a) Richiesta verifica della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- b) elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza da parte della Commissione di vigilanza (piante

e prospetti, relazione tecnica, agibilità e sicurezza dei luoghi ed altro);

- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26/10/1995, n. 447, resa dal titolare dell'attività, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore (D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi).

Nel caso in cui è prevista una partecipazione inferiore a 200 persone, la richiesta di verifica della commissione di vigilanza è sostituita da una dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la staticità delle strutture e l'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati (*titolo XI del D.M. 19/08/96*).

L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è svolto alle seguenti condizioni:

-L'intrattenimento musicale, non può in nessun caso, avere inizio dopo le ore 24,00 del giorno in cui è stato programmato l'evento, e, non può essere svolto al di fuori dell'area concessa dal Comune, con riferimento all'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciato per l'installazione di sedie, tavoli o altri arredi a servizio dell'attività del pubblico esercizio, (art. 60 del presente regolamento);

-Non è consentito derogare in nessun caso all'emissione dei livelli sonori, che dovranno mantenersi nei valori e nei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica approvata dal Comune di Rossano, così come previsto dall'art. 66, comma 1, del presente regolamento, tranne nei casi in cui sono concesse dal Comune specifiche deroghe, nonché **lungo la costa marittima, durante il periodo estivo, in occasione delle festività natalizie, fine anno, Pasquale e Carnevale.**

- Il locale oggetto dell'attività, non dovrà essere interessato da provvedimenti inibitori o sanzionatori già adottati e resi esecutivi nel corso dell'anno di riferimento, da parte degli organi delle forze pubbliche deputati al controllo ed alla vigilanza. Tuttavia tale condizione, rimarrà valida fino **alla possibile conformazione ed eliminazione degli inconvenienti accertati e sanzionati.**

- **Per i casi previsti dal comma 4, del presente articoli è sempre richiesto** il parere preventivo da parte del Comando della Polizia Municipale. In tutti i casi, l'intrattenimento dovrà essere comunque saltuario, e rappresentare un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande. (*risoluzione Ministeriale sviluppo economico del 15-04-2015 prot. n. 52713*).

- Al fine di una maggiore tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'Ufficio SUAP del Comune, può richiedere ulteriori documenti in aggiunta a quelli già previsti dal presente articolo, anche per conto di altri uffici e/o enti terzi.

All'art. 88 (Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo- licenza di agibilità), comma 2-bis la frase << pari o inferiore a 5.000 persone >> è sostituita << pari o superiore a 5.000 persone >>.

All'art. 96 (Artigianato) " Norme Generali ", il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< comma 1 in base al D.P.R. n. 160 del 07-09-2010, Ogni impresa artigiana che intenda svolgere la propria attività nel territorio del comune di Rossano, è tenuta ad inviare allo SUAP la SCIA o la richiesta di autorizzazione (ove prevista), utilizzando la modulistica pubblicata dalla regione Calabria sul proprio sito, ovvero in alternativa sul portale dello SUAP del comune, con la relativa documentazione allegata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il

portale regionale " *Calabriasuap* ".

Non sono tenuti a presentare la pratica prima dell'inizio o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività al SUAP, i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

- Non producono, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs 03.04.2006, n. 152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo o assimilati alle acque reflue domestiche;
- non producono rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente;
- svolgono la propria attività esclusivamente presso la sede del committente (installa tori impianti) senza utilizzare un deposito/laboratorio, quali ad esempio: elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto e assimilabili.

Sono tuttavia, assoggettate all'obbligo di presentazione della SCIA o della richiesta di autorizzazione ove è prevista, le attività che, pur con meno di 3 dipendenti siano:

- industrie insalubri, quali officine per la lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco nonché le restante attività di cui agli elenchi riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994;
 - attività quali autolavaggi, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti.
- Resta fermo per tutte le altre attività l'obbligo di inviare allo SUAP la SCIA, con allegato documento d'identità e ricevuta di pagamento diritti SUAP>>.

All'art. 102, (disciplina dell'attività di Estetista) comma 4, prima della frase << Sono escluse dall'attività di estetista >> è aggiunta: << Fatti salvi il rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché dei requisiti edilizi urbanistici dei locali >>., dopo l'ultima frase è aggiunta: << attività di massaggi finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere >>.

DI DICHIARARE, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 134, del D.lgs n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DAL TITOLO: "TESTO UNICO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI" - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7, DEL 10-03-2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12, DEL 29-04-2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.L.G. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Con le modifiche apportate al regolamento del commercio e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 10-03-2014 e successiva deliberazione del C.C. n. 12 del 19-04-2015, si prosegue l'azione di semplificazione e riforma dei vari settori economici essenziali, al fine di un corretto sviluppo sul territorio comunale delle attività produttive.

-L'opera di adeguamento del suddetto strumento normativo, alle recenti disposizioni legislative emanate dal Governo centrale con la legge n. 124/2015, e regionale con la legge n. 14/2015

" Riorganizzazione del sistema regionale coordinamento SUAP", riguardano principalmente, gli artt. 28 e 32. Tali articoli, novellati, prevedono una rivisitazione della disciplina riguardante la vendita su aree pubbliche. In particolare, in stretta collaborazione con gli organi della Polizia Municipale, sono state individuate nuove aree per la vendita da parte degli ambulanti nelle località turistico - zona mare - a carattere stagionale. Sono stati recepiti i nuovi criteri per l'assegnazione delle aree per la vendita, alla luce di quanto previsto nel documento unitario delle regioni e provincie in data 24/03/2016, in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16-07-2015, che prevede il rinnovo di tutte le concessioni aree pubbliche ad uso vendita che scadono entro il 2017.

- Sono state recepite le osservazioni fatte dalle associazioni di categoria, in particolare Confcommercio Provinciale e associazione locale dei commercianti. Per quanto riguarda la CONFCOMMERCIO, sono stati accolti i suggerimenti di semplificare le procedure che riguardano le attività di piano bar, intrattenimenti vari in pubblici esercizi (commi 2 e 4 dell'art. 67 del regolamento), rispetto alla prima versione delle modifiche al regolamento.


Per quanto riguarda la CONFESERCENTI nonostante l'invio della proposta di modifica e ripetuti solleciti, non ha fatto pervenire ad oggi alcun parere.

-Altre modifiche rilevanti apportate al T.U. riguardano gli artt. 5, 67 e 96. Il primo, rimarca il ruolo e le competenze dello SUAP, con particolare riferimento all' Edilizia Produttiva e sui provvedimenti A.U.A. Gli altri due articoli, incidono in maniera significativa su alcune materie disciplinate dal T.U.L.P.S., come ad esempio, la vigilanza ed il controllo sulle attività di intrattenimento musicale che vengono svolte nei pubblici esercizi, e nelle aree a questi adiacenti.

- Il rinnovato quadro normativo comunale, tende pertanto, da un lato a facilitare ulteriormente l'iter delle pratiche amministrative alle imprese, e dall'altro ad agevolare i controlli sulle attività agli organi di vigilanza, specie per quanto riguarda il settore del commercio svolto su aree pubbliche.


Posto quanto sopra, si Esprime parere Favorevole DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D.lvo n. 267/2000, all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al Testo Unico del Commercio e dei Servizi, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7, del 10-marzo 2014, così come riportate nella deliberazione commissariale allegata alla presente, dal titolo: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DAL TITOLO: "TESTO UNICO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI" - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7, DEL 10-03-2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12, DEL 29-04-2015.

Data 30-05-2016



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nicola Middonno



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Aldo Lombardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Delibere certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **08 GIU. 2016** e rimarrà per 15 giorni consecutivi. (Art. 124, 1° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, **08 GIU. 2016**



Il Responsabile dell'Ufficio Delibere

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Rossano, **08 GIU. 2016**



Il Responsabile dell'Ufficio Delibere

Diventa esecutiva il _____ perché pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per 10 gg. consecutivi (Art. 124, 1° comma, e Art. 134, 3° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Delibere